

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-5567 del 29/10/2018 |
| Oggetto | Revoca della sospensione dei prelievi idrici dal Fiume Taro ed affluenti, nel territorio di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma - 2018 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-5811 del 29/10/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni sede di PARMA

OGGETTO: REVOCA SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAL FIUME TARO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici e s. m. e i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

PREMESSO che:

- il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV), fermo restando che per la sospensiva oggetto del presente provvedimento non può trovare in alcun modo applicazione quanto disposto dal comma 3 del citato art.30;
- ai sensi dell'art.12 bis del TU 1775/33 il rispetto del DMV è condizione necessaria per il rilascio del titolo concessorio, conseguentemente il titolare di concessione è obbligato a sospendere il prelievo

quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione rende noto il divieto di prelevare acqua;

- anche ai titolari di autorizzazione provvisoria, e a coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima il prelievo, ai sensi della normativa vigente, è fatto obbligo il rispetto del DMV costituendo tale valore misura per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore;

DATO ATTO che:

- l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni sono regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV sono applicati entro il 31.12.2016;
- nell'Allegato D della D.G.R. n.2067/2015 sono stati individuati i valori correttivi della componente morfologica-ambientale, fissando il valore del DMV di riferimento per tutti i corpi idrici regionali naturali;
- il Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica) stabilisce che, ai fini del bilancio idrico, il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al DMV dei corpi idrici interessati;
- in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica devono essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

DATO CONTO CHE:

- che, a causa di un prolungato periodo di siccità del periodo estivo, per le quali si era rilevato un calo delle portate transanti al di sotto della soglia DMV, con propria determinazione n. DET-AMB-2018-4263 del 22 agosto 2018, è stato disposto il divieto totale, con esclusione di alcune tipologie di utilizzo del prelievo dal corso d'acqua del fiume Taro e affluenti;
- che tale divieto decorreva dalla data del 22 agosto 2018 per i titolari di:
 - I. autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo;
 - II. concessione di derivazione;
 - III. idoneo titolo concessorio, ancorché scaduto il 31/12/2015 se assoggettabile a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/05; i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
- tale determinazione dirigenziale stabiliva, altresì, di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso del corso d'acqua lo consentissero;

CONSIDERATO:

- che nell'ultimo periodo temporale si è osservata una ripresa delle precipitazioni, unitamente ad una diminuzione delle temperature che ha determinato una ripresa del deflusso così come confermato dalla misura di portata, effettuata sul fiume Taro (tele-idrometro della sezione di S. Secondo P.se -PR) in data

29/10/2018 dal Servizio IdroMeteoClima – Area Idrologica dell'ARPAE, i cui esiti hanno rilevato un'altezza del livello di deflusso (m.s.z.i.) di 3,14 m (Taro);

- che tale misura è superiore al limite del DMV previsto per il Taro pari a 1,32 m;
- che le necessità di prelievo idrico a fini irrigui sono attualmente inferiori in relazione al periodo stagionale;
- che si ritiene possibile permettere la ripresa dei prelievi idrici dal fiume Taro e rispettivi affluenti, per le ragioni sopra espresse, mantenendo altresì monitorata la situazione e di provvedere, nel caso in cui le condizioni climatiche e di conseguenza le portate si dovessero abbassare sotto la soglia prevista, di emettere i provvedimenti di conseguenza;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il Dott. Paolo Maroli, Dirigente della SAC di Parma;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di revocare, con effetto dal 29 ottobre 2018 il provvedimento di sospensione del prelievo idrico, emesso con la determinazione DET-AMB-2018-4263 del 22 agosto 2018, nel territorio di competenza della SAC di Parma, dal corso d'acqua del fiume **Taro e suoi affluenti**;
- di far decorrere l'efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data del 29 ottobre 2018;
- di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni interessati del territorio del bacino del Taro e suoi affluenti per l'affissione ai relativi Albi Pretori, al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali di Parma territorialmente competente, nonché alle Associazioni di categoria interessate, al Consorzio di Bonifica Parmense, al Canale Naviglio Taro ed ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest'ultimo caso in forma di comunicato stampa);
- di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

IL DIRIGENTE

Paolo Maroli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.